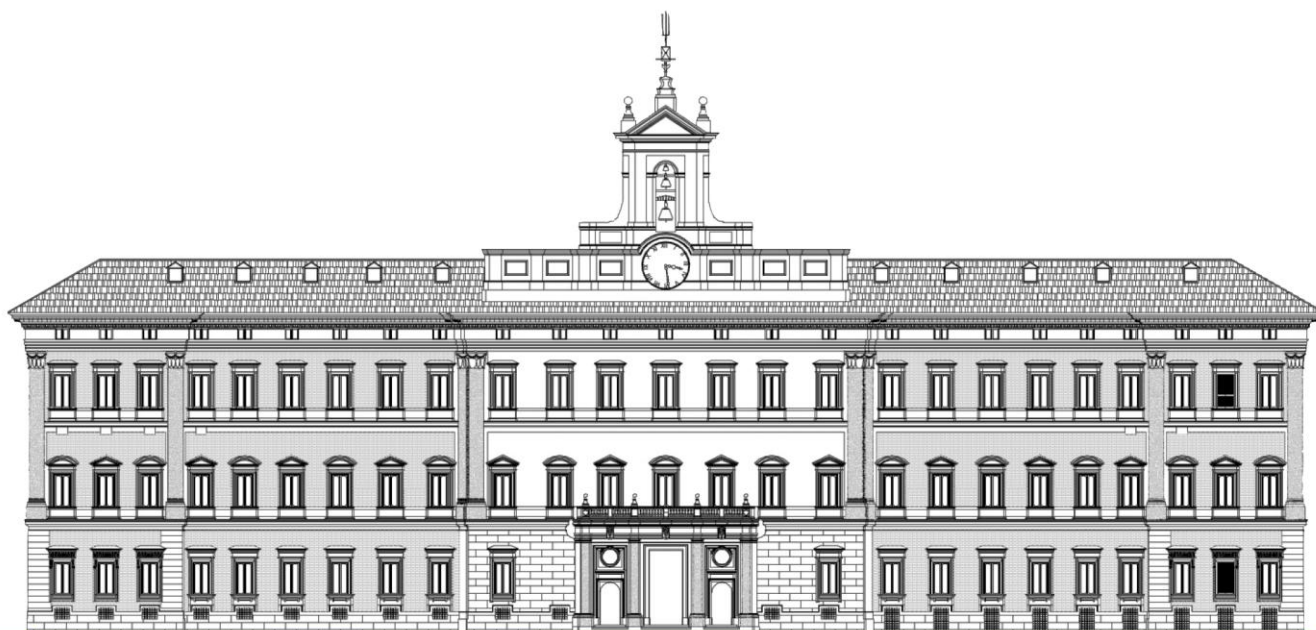




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2500

Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli
regionali e di incompatibilità

(Approvato dal Senato – A.S. 1452)

N. 86 – 29 luglio 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2500

Disposizioni in materia di composizione di giunte e
consigli regionali e di incompatibilità

(Approvato dal Senato – AS 1452)

N. 86 – 29 luglio 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	3
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	4
ARTICOLO 1	4
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DI GIUNTE E CONSIGLI REGIONALI	4
ARTICOLO 2	6
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ DI INCARICHI	6

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2500
Titolo:	Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatore per la Commissione di merito:	De Corato (FDI)
Commissione competente:	I (Affari Costituzionali)

PREMESSA

La proposta di legge, approvata con modificazioni al Senato (AS 1452), reca disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità¹.

Il provvedimento si compone di tre articoli e non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si segnala che, nel corso dell'esame al Senato, la 5ª Commissione (Bilancio) ha espresso sul testo del provvedimento parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione del comma 2 (divenuto comma 3 nel testo all'esame della Camera) dell'articolo 1, concernente la clausola di invarianza finanziaria relativa alle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo². La medesima Commissione ha quindi espresso parere non ostativo in relazione al testo all'esame

¹ Il titolo originario del provvedimento, modificato al Senato, recava Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali.

² Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario della Seduta n. 405 del 26 giugno 2025. In particolare, il testo della riformulazione, recepita dall'emendamento 1.102, è il seguente: "2. Le regioni possono adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

dell'Assemblea³ (AS 1452-A), come modificato nel corso dell'esame, in sede referente, dalla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali).

Alla Camera, il provvedimento trasmesso dal Senato è stato assegnato, in sede referente, alla I Commissione (Affari Costituzionali).

Si esaminano di seguito le disposizioni della proposta di legge che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1

Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali

Normativa vigente. L'articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011 ha previsto, per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché delle loro indennità. In particolare, il comma 1, lettera a), del predetto articolo, ha disposto, tra l'altro, che il numero massimo dei consiglieri regionali, escluso il presidente della giunta regionale, non possa risultare superiore a specifici valori commisurati alla popolazione della regione stessa, mentre la successiva lettera b) del medesimo comma ha stabilito che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del consiglio regionale.

Le norme apportano delle modifiche all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, relativamente al numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali. In particolare, intervenendo sulla lettera *a)*, le norme stabiliscono che il numero dei consiglieri regionali ivi previsto sia mantenuto qualora la popolazione si riduca entro il limite del 5 per cento rispetto alle soglie di riferimento [comma 1, lettera *a)*].

Si ricorda che l'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011, ha disposto che il numero dei consiglieri regionali debba essere uguale o inferiore a 20 per le regioni con popolazione fino a 1 milione di abitanti, a 30 per le regioni con popolazione fino a 2 milioni di abitanti e successivamente crescente fino ad arrivare ad un massimo di 80 consiglieri per le regioni con popolazione superiore a 8 milioni di abitanti.

Viene inoltre previsto che, attraverso modifiche alla successiva lettera *b)*, che il numero massimo degli assessori regionali possa essere aumentato fino a due unità sia nelle regioni con popolazione fino a un milione di abitanti sia nelle regioni con popolazione fino a due milioni, stabilendo che, ai fini del calcolo del numero massimo degli assessori regionali, il

³ Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario della Seduta n. 410 del 2 luglio 2025 e n. 411 del 3 luglio 2025.

presidente della Giunta regionale continui ad essere incluso nel numero [comma 1, lettera b)].

Si evidenzia che la **relazione tecnica** di accompagnamento al decreto-legge n. 138 del 2011 ha affermato che l'articolo 14 del medesimo provvedimento introduceva modifiche di carattere ordinamentale, relative al funzionamento dei consigli e delle giunte, comportanti effetti migliorativi sui saldi di finanza pubblica, i cui risparmi di spesa, prudenzialmente non quantificati, si sarebbero potuti verificare a consuntivo.

Per effetto dell'approvazione di un emendamento al Senato⁴, viene altresì previsto che, per l'elezione dei consiglieri regionali, non necessitano di essere sottoscritte dagli elettori le liste di candidati che, al momento dell'indizione delle predette elezioni, siano espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere (comma 2).

Si dispone, infine, che le regioni possano adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui al suddetto comma 1, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 3).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme, modificando l'articolo 14, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 138 del 2011, stabiliscono, tra l'altro, che il numero dei consiglieri regionali non venga ridotto qualora la popolazione della regione si riduca entro il limite del 5 per cento rispetto alle soglie di riferimento, contenute nel medesimo articolo 14, comma 1, e che il numero massimo degli assessori regionali possa essere aumentato fino a due unità, sia nelle regioni con popolazione fino a un milione di abitanti sia nelle regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti (comma 1). Viene altresì stabilito che le regioni possano adeguare i rispettivi ordinamenti alle suddette disposizioni, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 3).

Al riguardo, si evidenzia che la relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 138 del 2011, con riferimento all'articolo 14, asseriva che le disposizioni ivi introdotte comportavano effetti migliorativi sui saldi di finanza pubblica, i cui risparmi di spesa, prudenzialmente non quantificati, si sarebbero potuti verificare a consuntivo.

⁴ Emendamento 1.15.

Al riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca se, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011, sulla base delle verifiche svolte a consuntivo, siano stati incorporati effetti di risparmio nei tendenziali di finanza pubblica, posto che, in tal caso, la nuova disciplina che si intende introdurre potrebbe comprometterne la realizzazione e risultare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo l'adozione di misure compensative all'interno dei bilanci degli enti interessati, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 1 reca una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale le regioni possono adeguare i rispettivi ordinamenti, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alle disposizioni previste dal comma 1 del medesimo articolo.

Sul punto, si segnala che la predetta clausola è stata introdotta in accoglimento della condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere espresso dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica nella seduta del 26 giugno 2025.

Tanto premesso, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.

ARTICOLO 2

Disposizioni in materia di inconferibilità di incarichi

La norma, introdotta durante l'esame al Senato⁵, dispone l'abrogazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 39 del 2013, che vieta il conferimento immediato di incarichi di vertice nelle amministrazioni regionali e negli enti di livello regionale a coloro che abbiano ricoperto cariche negli organi di governo, nei consigli o negli enti controllati nella regione o negli enti locali.

⁵ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.0.6.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, abrogando l'articolo 7 del decreto legislativo n. 39 del 2013, rende nuovamente possibile il conferimento immediato di incarichi amministrativi di vertice ad *ex* componenti di giunte o consigli regionali, provinciali o comunali.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale della disposizione in esame.